

N. 01650/2010 REG.SEN.
N. 02444/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2444 del 2008, proposto da:

Immobiliare Consonno S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Ribolzi, con domicilio eletto presso Ettore Ribolzi in Milano, via Ariosto, 30;

contro

Comune di Sesto S.Giovanni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota 14.7.2008 pg. 60605 a firma del Direttore del Settore infrastrutture a rete, riqualificazione urbana, mobilità, del Comune di Sesto San Giovanni, nella parte in cui ha negato la possibilità di rilascio dell'autorizzazione al passo carraio identificato al n. 2 delle planimetrie del progetto di nuova edificazione in Via San Marco;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 la dott.ssa Silvana Bini e

udito per la ricorrente l'avv. Francesco Castoldi, in sostituzione dell'avv. Ribolzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha ottenuto un permesso di costruire in data 6.12.2006 per la realizzazione di un edificio ad uso residenziale, previa demolizione di preesistente fabbricato, su un'area sita nel Comune di Sesto San Giovanni.

Il progetto prevedeva la realizzazione di due passi carrai, per l'accesso ai posti macchina di pertinenza.

In data 1.4.2008 la ricorrente presentava una variante in corso d'opera con cui arretrava il cancello d'accesso; tale variante veniva approvata dall'Amministrazione Comunale con permesso prot. 13470.

Tuttavia con l'atto qui impugnato il Comune ha negato l'autorizzazione all'apertura del passo carraio identificato con il n.2, " visto il parere contrario del Comando di Polizia Locale".

Avverso l'atto parte ricorrente articola i seguenti motivi:

- 1) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;
- 2) violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione del principio di non aggravamento: sostiene parte ricorrente che l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare la possibilità di aprire il passo carraio in deroga alle prescrizioni regolamentari, violando anche le disposizioni in materia di partecipazione.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'Amministrazione si limita ad affermare che "non è possibile rilasciare la

prescritta autorizzazione visto il parere contrario del Comando di Polizia Locale”

Il provvedimento negativo risulta assunto senza alcuna istruttoria e in carenza di motivazione sulle ragioni che ostano all’apertura del passo carraio.

Il diniego infatti non si fa carico di indicare le cause per le quali il passo carraio, già previsto nei progetti degli immobili, non possa essere autorizzato, al pari del primo, senza riportare, neppure in forma sintetica il parere contrario del Comando di Polizia.

Anche supponendo che si tratti di una motivazione "per relationem", il semplice riferimento generico ad un parere contrario, non assolve l’obbligo dell’esatta indicazione degli estremi dell’atto cui si rinvia.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento della nota 14.7.2008 pg. 60605 a firma del Direttore del Settore infrastrutture a rete, riqualificazione urbana, mobilità, del Comune di Sesto San Giovanni, nella parte in cui ha negato la possibilità di rilascio dell’autorizzazione al passo carraio identificato al n. 2 delle planimetrie del progetto di nuova edificazione in Via San Marco.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Sesto San Giovanni al pagamento delle spese quantificate in € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, a favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO